II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1972

che autorizza la conclusione di un accordo tra le imprese Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG e Benteler Werke AG

(72/413/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda della Hoesch AG, Dortmund, del 3 marzo 1972,

I

1. considerando che l'impresa siderurgica Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, di Hohenlimburg (Hoesch) e la Benteler Werke AG Schloß Neuhaus (Benteler), hanno chiesto il 3 marzo 1972 alla Commissione delle Comunità europee l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, di un contratto concluso il 30 giugno 1971, che il contratto è stato concluso con riserva delle necessarie autorizzazioni ;

2. considerando che la Hoesch e la Benteler hanno già stipulato un contratto di laminazione su commessa in base al quale la Hoesch si impegna a trasformare le bramme fornite dalla Benteler in nastri di acciaio per la fabbricazione di tubi ; che la Benteler ha intenzione di costruire a Lingen/Ems una moderna acciaieria a colata continua, dotata di una capacità iniziale di circa 220 000 t l'anno ;

3. considerando che il contratto stipulato il 30 giugno 1971 ha per oggetto in sostanza i seguenti obblighi tra le parti :

— la Hoesch assicura alla Benteler il rifornimento in semilavorati sino a 15 000 t, mediante laminazione su commessa, a un prezzo vantaggioso, di bramme fornite dalla Benteler stessa in nastri di acciaio a caldo. La Benteler rinuncia all'installazione di un laminatoio proprio,

— la Benteler si impegna sia a soddisfare presso la Hoesch il proprio fabbisogno complessivo di nastri di acciaio laminati a caldo che ad effettuare acquisti presso terzi soltanto con il suo consenso. La Benteler si impegna ad impiegare i nastri di acciaio forniti dalla Hoesch esclusivamente per la successiva lavorazione nei propri impianti,

— la Hoesch si impegna ad acquistare quantitativi supplementari di bramme dalla Benteler. Quest' ultima rinuncia a fornire bramme a terzi ;

considerando che gli acquisti supplementari di Hoesch rivelano aumenti che vanno da 2 000 t al mese se vengono laminate su commessa 15 000 t al mese a 6 000 t se il quantitativo laminato su commessa scende a 11 000 t al mese Qualora venga laminato un quantitativo inferiore a 11 000 t al mese, l'obbligo di acquisto della Hoesch diminuisce in proporzione. La Hoesch è libera di acquistare dalla Benteler quantitativi di bramme superiori a quelli stabiliti dal contratto, se la Benteler è in grado di soddisfare la maggiore domanda ;

4. considerando che le forniture e gli acquisti previsti dal contratto inizieranno dal giorno in cui la Benteler sarà in grado di fornire bramme, cioè probabilmente nel 1973 ; che il contratto à concluso per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la Benteler sarà in grado di effettuare le forniture ; che il contratto è prorogato di tre anni, qualora una delle parti non receda dallo stesso con preavviso di un anno prima della scadenza ;

II

5. considerando che l'accordo sottoposto alla Commissione restringe il normale gioco della concorrenza tra le imprese interessate, in quanto

— la Benteler rinuncia all'installazione di un proprio laminatoio e si impegna a coprire interamente il proprio fabbisogno di nastri di acciaio ricorrendo alla Hoesch e a non cederli a terzi se non dopo averli trasformati,

— la Benteler si impegna a non vendere bramme a terzi,

— la Hoesch si impegna ad acquistare presso la Benteler determinati quantitativi supplementari di bramme ad a garantire alla Benteler la fornitura di nastri di acciaio ;

considerando che l'accordo incorre pertanto nel divieto principio di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato.

6. considerando tuttavia che ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, gli accordi per la specializzazione e per l'acquisto o la vendita in comune, nonché gli accordi che per la loro natura e per i loro effetti sono strettamente analoghi, possono essere autorizzati qualora la Commissione accerti che essi rispondono a tutte le condizioni ivi indicate ;

7. considerando che l'accordo in questione tra la Hoesch e la Benteler concernente la rinuncia della Benteler alla produzione di nastri di acciaio e la fornitura di bramme della Benteler alla Hoesch e di nastri di acciaio della Hoesch alla Benteler deve essere considerato strettamente analogo ad un accordo di specializzazione ;

III

8. considerando che l'accordo di cui al punto 7 può essere autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, se e in quanto contribuisce ad un notevole miglioramento della produzione o della distribuzione ed è essenziale per ottenere tali effetti, senza peraltro avere un carattere più restrittivo di quanto l'esiga un tale scopo. Tale accordo non deve inoltre essere idoneo a dare alla imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese del mercato comune ;

9. considerando che questo accordo garantisce l'utilizzazione delle capacità produttive della nuova acciaieria che la Benteler deve costruire ; che infatti la Hoesch si impegna ad acquistare dalla Benteler un maggiore quantitativo di bramme, proporzionale al quantitativo di bramme di cui effettua la laminazione per conto della Benteler stessa ; che in questo modo viene assicurata alla Benteler a lungo termine la costante utilizzazione della capacità produttiva della sua acciaiera e del relativo impianto per la colata continua ;

considerando che, grazie all'accordo di laminazione concluso con la Hoesch, la Benteler può rinunciare alla costruzione di un proprio laminatoio, i cui progetti erano già pronti, evitando così degli investimenti onerosi ; che inoltre la Hoesch può utilizzare a lungo termine e in modo continuativo la capacità degli impianti per la produzione di nastri di acciaio, realizzando un notevole risparmio ;

considerando che l'accordo contribuisce quindi a migliorare notevolmente la produzione e la distribuzione delle bramme ottenute per colata continua della Benteler nonché la produzione di nastri di acciaio della Hoesch ;

10. considerando che l'accordo è essenziale per ottenere tali effetti — cioè miglioramento della produzione e della distribuzione — e non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ; che Hoesch non potrebbe estendere le attuali capacità degli impianti per la produzione di nastri di acciaio senza assicurarne, mediante contratti, la piena utilizzazione ; che pertanto la Benteler si è impegnata a ricorrere esclusivamente alla Hoesch per coprire il proprio fabbisogno di nastri di acciaio e a rinunciare all'installazione di un laminatoio proprio;

considerando che all'impegno della Hoesch di acquistare maggiori quantitativi di bramme presso la Benteler fa riscontro la rinuncia della Benteler a fornire bramme a terzi ;

considerando che l'impegno della Benteler di utilizzare i nastri forniti dalla Hoesch soltanto per il proprio fabbisogno di trasformatore rappresenta la contropartita dell'impegno assunto dalla Hoesch di garantire il rifornimento della Benteler in semilavorati laminati su commessa a prezzi vantaggiosi ;

considerando che senza questi reciproci impegni non sarebbe possibile ottenere un analogo effetto di miglioramento nell'ambito delle singole imprese specialmente per quanto riguarda la continua utilizzazione della capacità degli impianti ;

11. considerando che i quantitativi che formano oggetto dell'accordo di cui trattasi sono trascurabili rispetto alla produzione complessiva di acciaio greggio e di nastri di acciaio della Comunità ; che si tratta infatti di circa 200 000 t di acciaio greggio e di 180 000 t al massimo di nastri di acciaio ;

considerando che tale accordo non è pertanto idoneo a dare alle imprese interessate la possibilità di determinare i prezzi, di controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune ;

12. considerando che si deve far obbligo alle imprese interessate di comunicare alla Commissione tutte le eventuali modifiche e aggiunte all'accordo ; che occorre prevedere che tali modifiche e aggiunte possono divenire operanti soltanto dopo che la Commissione abbia dichiarato che non comportano inconvenienti o, se necessario, previa autorizzazione in conformità dell' articolo 65, paragrafo 2, del trattato ;

considerando che, tenuto conto del suddetto onere, l'accordo in oggetto è compatibile con l'articolo 65, paragrafo 2, del trattato e può quindi ottenere l'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È autorizzato l'accordo tra le imprese siderurgiche Hoesch Werke Hohenlimburg-Schwerte AG, Hohenlimburg, e Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus, stipulato nel contratto del 30 giugno 1971.

Articolo 2

1. Le imprese interessate devono comunicare alla Commissione tutte le modifiche e integrazioni dell' accordo.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 può essere applicato soltanto dopo che la Commissione ne abbia constatato la conformità all'autorizzazione accordata con la presente decisione o lo abbia autorizzato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle imprese Hoesch AG, di Dortmund, e Benteler Werke AG, Schloss Neuhaus.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT